

Roma, 27 maggio 2024  
Prot.: **61/TEC./24**

Dott. Fabrizio Penna  
[penna.fabrizio@mase.gov.it](mailto:penna.fabrizio@mase.gov.it)

e p. c. Dott.ssa Clio Pedone  
[pedone.clio@mase.gov.it](mailto:pedone.clio@mase.gov.it)

## I “C.A.M.” per le Insegne Luminose

### Apparecchi di insegna luminosa per interni ed esterni

Gli apparecchi di insegna luminosa che AIFIL sta promuovendo presso i propri associati dovrebbero, per quanto possibile, essere a **basso consumo energetico e ad alta efficienza**.

In quanto tali gli apparecchi devono essere conformi alle norme EN 60598-2-1 (Apparecchi di illuminazione fissi) se destinati ad essere collocati in maniera permanente oppure alla EN 60598-2-4 (Apparecchi di illuminazione mobili) qualora portatili e quindi recanti la marcatura CE secondo le Direttive Bassa Tensione 2014/35/CE e Compatibilità Elettromagnetica 2014/30/CE.

Detti apparecchi di insegna luminosa devono essere progettati da aziende aventi un codice ATECO appropriato (es. 27.90.02) considerando che:

- Tutti i tipi di sorgenti a LED aventi una temperatura di colore (CCT) compresa tra 2.700 kelvin e 7.500 kelvin installati in apparecchi di insegna destinati ad un utilizzo all’interno di locali pubblici e privati, devono avere una **efficienza luminosa non inferiore a 90 lm/W** (al netto dell’alimentatore) ed una **resa cromatica non inferiore a 70**; per ambienti esterni, di pertinenza degli edifici stessi, la resa cromatica deve essere almeno pari ad 65;
- Gli apparecchi devono essere progettati in modo da consentire di **separare le diverse parti** che li compongono al fine di consentirne lo smaltimento completo a fine vita e l’eventuale sostituzione del solo componente difettoso (tipicamente Moduli o strip LED ed alimentatore). Questa prescrizione non si applica agli apparecchi di potenza inferiore ai 20 watt inglobati in resina - o altro materiale analogo - per esigenze estetiche o di sicurezza e protezione dei componenti stessi.

Pag. 1 a 2

Per ambienti esterni - ma è consigliato anche per interni - devono tassativamente essere installati dei sistemi, sull'impianto elettrico a cui sono asserviti oppure internamente all'apparecchio o anche esterni ma dedicati all'apparecchio stesso, che consentano la **riduzione del consumo** di energia elettrica non inferiore al 30% dopo il tramonto del sole, in ogni caso oltre la mezzanotte o comunque dopo la chiusura del locale; è consentito di programmare il loro spegnimento dopo gli orari previsti dalle disposizioni dettate dalle Leggi Regionali in materia di inquinamento luminoso. Tra i sistemi ammessi di riduzione del consumo energetico vi sono anche quelli temporizzati, con sensore di presenza, di luminosità dell'ambiente oppure a gestione remota.

Costituirà un fattore di merito la possibilità di contabilizzare l'andamento dei consumi energetici unitamente alla facoltà di archiviazione dei dati.

Verifica: il produttore dell'apparecchio deve dotare l'apparecchio di una **scheda tecnica** che dimostri il soddisfacimento dei criteri sopra indicati, oltre alla etichetta di prodotto, al manuale di "Uso, manutenzione e smaltimento" ed alla Dichiarazione di conformità alle Direttive ed alle Norme di prodotto afferenti.

Per tutti i tipi di sorgenti a LED costituirà un fattore di merito l'apposizione di un marchio di qualità rilasciato da un organismo accreditato oppure un ente notificato quale, ad esempio, IMQ.

*Aifil*

Ing. Fausto Martin – Consulente Tecnico

info@faustomartin.com